

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

25.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Saluto ai Camerati reduci dal fronte . .	251
Disegni di legge (Discussione ed approvazione):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938 anno XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede (1346) . . .	252
BALLETTI, <i>Relatore.</i>	
Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni. (Approvato con modificazioni) (1374)	252
CAPRINO, <i>Relatore</i> - MADIA, ROMANO ATTILIO, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , MARIANI, MACARINI-CARMIGNANI, PRESIDENTE, PACE NICOLA.	
Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni (1372) . . .	257
ROMANO ATTILIO, <i>Relatore.</i>	
Esame di una proposta di legge d'iniziativa del Consigliere Nazionale Cosselschi	
PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> - PRESIDENTE.	257

La riunione comincia alle 11.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la giustizia Putzolu.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Foraboschi, Livoti e Salerno.

Sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali: Bacci, De Marsico, Gianturco, Maggi Carlo Maria, Maranca e Orlandi Biagio.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che è stato chiamato a far parte della Commissione il Consigliere Nazionale Romano Attilio cui rivolge il saluto della Commissione stessa.

ROMANO ATTILIO ringrazia.

FERME, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Saluto ai Camerati reduci dal fronte.

MADIA porge a nome della Commissione e per incarico ricevuto dal Vice Presidente Gianturco, impedito di intervenire alla riunione, un fervido saluto al Presidente ed a tutti i Camerati componenti la Commissione che si ritrovano oggi per la prima volta alla riunione, dopo il loro ritorno dalla prima linea. La loro partecipazione alle operazioni di guerra costituisce titolo di orgoglio per tutti i camerati e dimostra la vitalità della nostra generazione che è sempre presente in ogni ora decisiva del Paese.

Questo saluto, che riesce tanto più fervido e sentito in quanto non è determinato dalla formalità di un cerimoniale, oltre che a tutti i camerati reduci dal fronte, si rivolge in particolar modo al Presidente che la Commissione è fiera di avere a suo capo. Egli, che è stato sempre tra i più attivi collaboratori del Duce lungo il cammino della Rivoluzione Fascista, preferisce, anzichè adagiarsi sul passato, essere sempre presente nelle ore difficili, seguendo quella che è la verace sensibilità del proprio temperamento rivoluzionario. Sicuro pertanto di interpretare l'animo della Commissione, prega il Presidente e i Camerati reduci dalla guerra di accogliere questo cameratesco saluto. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE ringrazia il Vicepresidente Gianturco, il Camerata Madia ed i componenti della Commissione, anche a nome dei camerati che con lui ebbero il privilegio di essere destinati a servire la Patria in guerra.

In regime fascista è, infatti, un privilegio l'ottenere di servire la causa della Rivoluzione là dove maggiore è il pericolo.

Può testimoniare che tutti i camerati che si sono trovati con lui in Albania hanno assolto egregiamente il loro compito e che le nostre truppe, che si sono comportate meravigliosamente, hanno dimostrato uno spirito veramente magnifico: merito questo del Fascismo che ha creato una coscienza nuova, un entusiasmo, una fede, rivelatisi in modo addirittura splendente. (*Vivi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il tribunale delle prede. (1346)

BALLETTI, *Relatore*, rileva che con il Regio decreto-legge 6 marzo 1941, XIX, n. 219 di cui si chiede la conversione in legge, si è provveduto, modificando l'articolo 218 della legge di guerra, alla nomina anche di un vicepresidente del Tribunale delle prede, e ciò allo scopo di alleggerire il lavoro del presidente e di sostituirlo in caso di assenza.

Lo stesso Regio decreto-legge stabilisce anche la procedura per la determinazione delle competenze spettanti ai componenti del Tribunale delle prede in relazione all'Amministrazione dello Stato cui queste competenze devono far carico.

Trova opportuno il provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni. (1371)

CAPRINO, *Relatore*, nota che il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione non ha bisogno di particolare e diffuso commento. Del resto la relazione ministeriale che lo accompagna ne illustra chiaramente i fini, tra i quali la opportunità di coordinare in un sistema organico generale le disposizioni penali attinenti alla disciplina della complessa e delicata materia.

Le norme penali che questa legge sostituisce sono infatti molteplici: da quelle conosciute nel Regio decreto-legge 11 gennaio 1923-I, n. 138 convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari, a quelle contenute nel Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali in periodi di guerra.

Allo scopo di coordinare il nuovo testo legislativo con le norme del Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sembra opportuno precisare che le sanzioni penali contenute in questo ultimo Regio decreto sono sostituite da quelle comminate dal nuovo provvedimento. A tal fine è stato proposto l'emendamento dell'articolo 16, che inserisce, tra le disposizioni sostituite dal presente decreto-legge, il Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 2033.

Appare inoltre opportuno:

1^o) Attenuare, anche per ragioni di economia, la rigidità della norma dell'articolo 11 che renderebbe obbligatoria in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna per i delitti preveduti negli articoli 3 e 9, rimettendo la facoltà di tale pubblicazione al prudente arbitrio del Giudice;

2^o) Estendere tale facoltà ai casi di condanna per contravvenzione. L'articolo 61

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del Regio decreto-legge 1925-III n. 2033 prescriveva, in ogni caso, la pubblicazione integrale della sentenza di condanna. L'emendamento proposto dell'articolo 12 del disegno di legge varrà a sostituire, modificandolo, detto articolo 61.

I camerati Nicola Tommaso Pace e Andriani hanno proposto, con due distinte aggiunte da apportare all'articolo 9, che sia punito anche chi acquista a prezzo superiore a quello stabilito dall'Autorità. qualora la proposta fosse accolta, sarebbe opportuno estendere le sanzioni penali a chi acquisti o riceva la cosa anche a mezzo di persona dipendente, come già fu disposto dall'articolo 10 del Decreto-Luogotenenziale 6 maggio 1917 n. 740. I camerati Pace e Andriani si preoccupano evidentemente di sancire il principio che l'osservanza della disciplina dei comuni deve costituire un dovere assoluto di tutti i cittadini, compresi coloro che, acquistando a prezzi superiori a quelli stabiliti, si rendano partecipi della azione delittuosa, contribuendo, anzi, col loro comportamento, a determinarla. Può darsi però che si raggiunga il fine opposto e che il malcauto compratore, talvolta costretto dalla necessità a subire i prezzi impostigli, diventando compartecipe del venditore, anche involontariamente, renda quest'ultimo più sicuro di impunemente violare la norma e precluda la via alla denuncia all'Autorità competente.

Il coordinamento delle vigenti disposizioni di legge, varrà ad evitare i, fino ad ora inevitabili, inconvenienti derivanti da norme penali sparse frammentariamente in molti provvedimenti, e a dare ai giudici uno strumento più semplice ed efficace per colpire tipiche forme di attività criminosa dirette a diminuire la nostra capacità di resistenza. D'altronde, deve considerarsi che la disciplina dei prezzi, attuata dal Fascismo con la collaborazione di tutte le categorie, mediante il controllo di essi all'origine e nei successivi graduali passaggi fino al consumo, costituisce un sistema di equilibrio economico-sociale e non è una improvvisazione dovuta unicamente al presente periodo di emergenza.

Il disegno di legge:

1°) Aggrava sensibilmente le pene. Fissato il principio che nella generica espressione « sottrazione al consumo » si comprende ogni attività capace di sottrarre la merci alla generale e normale disponibilità, e quindi anche l'attività di incetta e di accaparramento, giustamente severissime sono le san-

zioni previste per le ipotesi più gravi che costituiscono un vero atto di tradimento economico.

2°) Definisce una ipotesi di delitto, analoga a quella di accaparramento, costituita dall'omessa consegna di merci delle quali sia stata disposta la presentazione; l'ammasso o qualsiasi altra forma di conferimento obbligatorio. Tale omessa consegna è infatti una vera sottrazione di merci al consumo e turba ogni norma diretta alla distribuzione e al razionamento dei generi che costituisce uno dei compiti più delicati della alimentazione del popolo italiano.

3°) Definisce come delitti le violazioni delle norme sul contingentamento e sui razionamenti delle merci, colpendo le trasgressioni della disciplina necessaria alla resistenza economica del paese e stroncando le conseguenti speculazioni.

4°) Reprime severamente la vendita delle merci a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'Autorità, ponendo un argine al troppo spesso ingiustificabile aumento di essi che ha così grave ripercussione sulla potenzialità di acquisto dei salari.

5°) Ad impedire che il desiderio del lucro possa prevalere sul danno derivante dalla pena, si da rendere conveniente il rischio, ha precluso ogni possibilità di indebito arricchimento, stabilendo che la condanna per i delitti preveduti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 importi l'obbligo del pagamento all'erario dello Stato di una somma pari al lucro conseguito indebitamente dal colpevole.

6°) Con l'articolo 12 stabilisce un'unica ed uniforme sanzione per tutte le trasgressioni alle norme di carattere legislativo e regolamentare e ai provvedimenti amministrativi per la disciplina di tali materie.

7°) Con le disposizioni processuali di cui al titolo 2°, determina i necessari collegamenti tra l'autorità prefettizia e l'attività della polizia giudiziaria, la competenza a conoscere dei reati preveduti, la procedura per stabilire l'ammontare degli illeciti profitti e per l'esazione delle somme corrispondenti.

Queste, in sintesi, le caratteristiche del disegno di legge sottoposte all'approvazione della Commissione.

Il popolo italiano dà prova di una mirabile disciplina nel sopportare gli inevitabili disagi della guerra; ma vuole che nessuno si sottragga alla necessità del momento storico. E considera come un tradimento ai danni della Patria in armi, ogni atto diretto a infiacchire tale sua volontà, che è quella di resistere e di vincere.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approvano gli articoli da 1 a 8).

Comunica che all'articolo 9, il camerata Pace Nicola Tommaso ha proposto il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma: Chiunque acquista a prezzo superiore a quello stabilito dall'Autorità è punito con l'ammenda fino a lire 10,000.

Inoltre, il camerata Andriani, che non fa parte della Commissione, ha fatto pervenire la seguente proposta di emendamento:

Aggiungere, dopo l'articolo 9, il seguente:

ART. 9-bis.

Chiunque scientemente acquista merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'Autorità, è punito con la multa fino a lire 10,000.

Non si procede contro l'acquirente che denunci il fatto all'Autorità prima che questa ne abbia avuto notizia.

MADIA osserva che l'articolo 9 configura il reato della messa in vendita di merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dalle Autorità, senza precisare se il prezzo da non superarsi sia quello fissato dalle Autorità del luogo in cui la merce viene prodotta o quello stabilito nel luogo ove la merce viene venduta.

Non di rado si verifica che i prezzi varino da provincia a provincia. La questione non è nuova. Una circolare del Ministero delle corporazioni stabiliva che dovessero tenersi presenti i prezzi in vigore nella provincia in cui si perfeziona il contratto con la consegna della merce. La giurisprudenza è stata però oscillante in materia, riconoscendo, in diversi casi, che devono far fede i prezzi stabiliti nella provincia di produzione.

Ritiene che questa legge, con la quale si vuole ottenere un corpo unico ed organico di tutte le disposizioni penali in materia di violazione di prezzi, debba risolvere la questione la cui importanza non può essere posta in dubbio.

A suo avviso, dovrebbe farsi riferimento al prezzo in vigore nel luogo ove il contratto si perfeziona mediante la consegna della merce.

ROMANO ATTILIO dissente da questa soluzione che costringerebbe le ditte produttrici a tenersi costantemente al corrente dei vari prezzi praticati in ciascuna delle provincie del Regno per non correre il rischio,

praticando il prezzo fissato dalle Autorità della provincia in cui la merce si produce, di incorrere nella grave sanzione dell'articolo 9. È facile comprendere quale grave preoccupazione rappresenterebbe ciò per le ditte che, a mezzo dei loro rappresentanti, vendono in molte provincie, se si considera che i prezzi subiscono continue variazioni.

Inoltre, se si accogliesse il criterio della vendita secondo i prezzi fissati nelle singole località di consegna, si darebbe un incentivo alle ditte produttrici di ricercare con preferenza quei mercati ove si praticano prezzi superiori.

Ritiene pertanto che si dovrebbe accogliere il principio secondo cui l'obbligo di rispettare i prezzi stabiliti dalle Autorità vada riferito ai prezzi stabiliti nel luogo di produzione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, osserva che il provvedimento in esame contiene norme di carattere penale che presuppongono altre norme, cioè quelle di carattere amministrativo emanate dai Ministeri e dagli altri organi competenti in materia di disciplina dei consumi.

La questione prospettata dal camerata Madia esiste al pari di tante altre questioni affini che meriterebbero di essere risolte; ma non è questa evidentemente la sede opportuna per far ciò.

MADIA rileva che la questione non sorgerebbe se si avessero prezzi nazionali. Ma purtroppo i prezzi variano da località a località, e il problema si affaccia. In una legge penale occorre indicare i termini precisi dei reati. Non ci si può affidare prevalentemente all'interpretazione, altrimenti si corre il rischio di cadere nell'arbitrio. È necessario chiarire in che si concreta il reato di cui all'articolo 9. Se una data merce costa ad esempio 40 lire in una provincia e 50 lire in altra, il produttore della prima che vende a 50 lire nella seconda, commette il reato?

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, osserva che non spetta alla legge penale, bensì alla legge amministrativa, di stabilire quale è l'autorità competente a fissare i prezzi nelle varie ipotesi.

MADIA fa notare che non si tratta di una questione di competenza di questa o di quella autorità ma di quale prezzo si debba tener conto agli effetti della legge penale; questione che deve essere risolta nella legge penale, perchè ha effetti penali, non amministrativi.

MARIANI avverte che anche i Podestà possono fissare dei prezzi e perciò, anche

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nella stessa provincia, i commercianti all'ingrosso dovrebbero essere costretti a tenersi al corrente delle variazioni dei prezzi delle varie località, perchè può darsi che il prezzo fissato per il comune più piccolo sia inferiore a quello stabilito nel capoluogo.

MACARINI CARMIGNANI pensa, anche per l'esperienza fatta in questa materia, che effettivamente la questione non possa sorgere. Ritiene che sia chiaro il criterio interpretativo. La legge vuole che vi sia un prezzo e che questo prezzo non venga violato.

I prezzi sono stabiliti localmente, non solo provincia per provincia, ma anche comune per comune, poiché può verificarsi che due comuni di una medesima provincia stabiliscano prezzi diversi a seconda della disponibilità che in un dato momento ciascuno di essi può avere di un determinato prodotto. Ciò è tanto vero che molti comuni sono giunti addirittura a proibire l'esportazione di dati generi di consumo, in considerazione della scarsità delle scorte in essi esistenti e delle possibilità produttive locali. Non sa se ciò sia perfettamente legale, ma può assicurare che è stato fatto. Quindi è il prezzo fissato nel luogo da cui si preleva la merce quello che deve essere rispettato. Così, per riprendere l'esempio fatto dal camerata Madia, non si può portare altrove, per venderla a 50 lire, la merce che nel luogo di prelievo costa 40.

Crede che questa sia la sola interpretazione da darsi alla norma contenuta nell'articolo 9, la cui applicazione ritiene non possa dar luogo ad alcuna inconveniente.

MADIA trova opportuno che questo venga specificato nella legge.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, ripete che non si può specificare in questa legge.

PAGE NICOLA è d'avviso che la soluzione al problema sia già contenuta nella formulazione dell'articolo 9, in cui non è detto « chiunque vende » ma « chiunque pone in vendita », considerando cioè il luogo in cui si pone in vendita la merce.

Aderisce quindi alla interpretazione del camerata Macarini Carmignani, anche per un'altra ragione di ordine pratico, e cioè per evitare, ammettendo che si debba tener presente il prezzo del luogo di smercio, che il grossista ricerchi nei listini dei prezzi di tutta Italia le località in cui la sua merce è quotata al prezzo più alto, per vendere ivi i prodotti, realizzando un maggior guadagno e, quindi, perpetrando una speculazione.

PRESIDENTE avverte l'importanza e la delicatezza della questione sollevata dal

camerata Madia, ma concorda con l'opinione espressa dal Sottosegretario di Stato per la giustizia e ritiene che l'articolo 9 non potrebbe essere modificato se non sentendo prima tutti i Ministeri, i Sottosegretariati e gli altri Enti interessati.

Pensa, in fine, che la Commissione debba dare la propria approvazione al disegno di legge e particolarmente alla norma dell'articolo 9, in considerazione del suo valore morale e politico. Questo valore morale sarà sempre presente in coloro che saranno chiamati ad applicare la legge, ai quali pertanto può ben esserne affidata l'interpretazione.

Comunica che in merito agli emendamenti proposti all'articolo 9 dai Consiglieri Nazionali Pace Nicola e Andriani, il Ministero delle corporazioni ha comunicato per iscritto le seguenti considerazioni:

« Gli emendamenti proposti dai Consiglieri Nazionali Pace e Andriani sollevano ancora una volta l'importante questione: in materia di prezzi conviene o no punire, oltre che il venditore, anche il compratore che acquisti a prezzi superiori a quelli stabiliti? »

La questione è stata esaminata sia in sede di preparazione del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, sia in occasione dell'emanazione del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, sulla disciplina dei prezzi.

In entrambe le occasioni si è dovuto riconoscere che, pur essendo le proposte del genere intese lodevolmente a raggiungere una più completa disciplina, evitando che il compratore, con la sua acquiescenza, faciliti le trasgressioni, tuttavia le conseguenze pratiche dell'estensione al compratore delle sanzioni di legge sarebbero molto gravi.

Si tratterebbe infatti di punire le migliaia di piccoli compratori, (specialmente donne) che giornalmente fanno la loro spesa (indispensabile per la vita delle loro famiglie) al mercato o nei negozi, acquistando prodotti di cui spessissimo non conoscono i prezzi ufficiali, di cui è talvolta facile al venditore di dare una qualità per un'altra, del cui prezzo, infine, il venditore può dare una giustificazione tecnica ed economica che il compratore non può in alcun modo giudicare.

Si dovrebbero fare giornalmente migliaia di denunce contro i compratori ritenuti acquiescenti, e mancherebbero gli agenti per farle, senza considerare che si irriterebbe la massa dei compratori, che, oltre a subire le continue maggiorazioni di prezzi che si verificano, sarebbe esposta pure a pene pecuniarie non irrilevanti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In modo particolare, poi, si è dovuto in ogni tempo considerare che l'esporsi il compratore alle sanzioni di legge significherebbe in molti casi costringerlo al silenzio e togliere quindi all'autorità competente il prezioso ausilio che esso dà, oggi, alla vigilanza ed alla repressione».

Trova molto serie le considerazioni del Ministero delle corporazioni. Pensa che sia giusto punire un consumatore che paga, ad esempio, 300 lire un chilo di caffè o 50 lire un litro di olio. A ciò potrà peraltro provvedere l'autorità politica, colpendo costoro, nei casi più gravi, con misure di polizia; ma ritiene che non si possa introdurre nella legge una norma come quella proposta dai camerati Pace Nicola e Andriani.

CAPRINO, *Relatore*, concorda appieno con le considerazioni del Ministero delle corporazioni. Se si stabilisse una pena anche per il compratore, oltre alle conseguenze di carattere pratico indicate dal Ministero delle corporazioni, si avrebbero conseguenze di carattere morale tutt'altro che desiderabili, e, in primo luogo, quella di incoraggiare una volontaria omertà fra compratore e venditore, sicchè quest'ultimo potrebbe vendere a qualunque prezzo, con la sicurezza di non essere denunciato dal compratore.

PACE NICOLA ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE avverte che il Consigliere nazionale Andriani, non facendo parte della Commissione e non avendo chiesto, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, di intervenire alla odierna riunione, si deve presumere che abbia rinunciato al suo emendamento.

Pone a partito l'articolo 9.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 10).

Comunica che il Relatore ha proposto di sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 3 a 9, il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza, osservate le disposizioni dell'articolo 36, commi 2 e 3, del Codice penale e dell'articolo 484 del Codice di procedura penale.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, accetta l'emendamento.

MARIANI riconosce che la pubblicazione delle sentenze per frodi in commercio sia assolutamente necessario per smascherare di fronte al pubblico coloro che alterano la qualità delle merci; ma dubita che le stesse ragioni possano addursi per la pubblicazione

delle sentenze in questo genere di reati che oggi purtroppo si moltiplicano. Per una ragione di sensibilità politica, si preoccupa della ripercussione che potrebbe avere, specie nel giudizio degli stranieri, una troppo abbondante quantità di queste pubblicazioni.

PRESIDENTE fa notare che siamo in tempi eccezionali e che pertanto si deve imporre una linea di disciplina al nostro popolo. A tal fine, si deve mirare precipuamente all'effetto morale.

Nota per altro che l'articolo 11 dice che il giudice «può», disporre la pubblicazione della sentenza; quindi viene a cadere il pericolo di un eccesso di pubblicazioni, perchè il giudice deciderà caso per caso circa la opportunità di ordinare la pubblicazione.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, fa presente che questa è la prassi legislativa seguita anche nella guerra 1915-1918.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 11 nel testo proposto dal Relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Comunica che all'articolo 12, il Relatore ha proposto di aggiungere, in fine, il comma seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 11».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, accetta l'emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 12 con l'emendamento aggiuntivo del Relatore.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 13, 14 e 15).

Comunica che all'articolo 16, il Relatore propone di aggiungere dopo il paragrafo 1º, il paragrafo seguente: «Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, accetta l'emendamento, riconoscendo che il decreto-legge richiamato riveste effettivamente una notevole importanza per cui è bene che sia compreso fra quelli espressamente elencati nell'articolo 16.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 16 con l'emendamento proposto dal Relatore ed accettato dal Governo, avvertendo che, prendendo questo paragrafo aggiuntivo il

n. 2º, tutti i numeri successivi vengono di conseguenza spostati.

(*Si approvano l'articolo 16 emendato e il 17*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni. (1372)

ROMANO ATTILIO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge riconosce alle cancellerie giudiziarie il diritto di percepire direttamente il decimo delle quote da esse riscosse per conto delle provincie e dei comuni sui proventi delle oblazioni e pene pecunarie per contravvenzioni su strade non statali, a norma dell'articolo 119 del Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740.

Il disegno di legge però esclude l'applicazione del decimo alle quote riscosse prima dell'entrata in vigore della legge in esame, che è fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e ciò allo scopo di evitare domande di rimborso che potrebbero ora riuscire gravose alle amministrazioni provinciali e comunali le quali per altro, non potranno ripetere pagamenti già effettuati fino alla stessa data.

La relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge ne spiega così chiaramente le ragioni ed i motivi che ritiene di poter senz'altro proporre l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Proposta di legge

d'iniziativa del Consigliere nazionale Coselschi.

PRESIDENTE pone in esame ai soli fini della presa in considerazione (articolo 61 del Regolamento) la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Nazionale Coselschi: « Estensione del potere Sovrano di grazia alla non iscrizione delle sentenze penali di condanna nel casellario giudiziario ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*, fa presente che all'articolo 8 dello Statuto e all'articolo 174 del Codice penale, che assume valore interpretativo dello stesso articolo 8 dello Statuto, è stabilito, in conformità della prassi seguita dalla emanazione dello Statuto in poi, che il potere di grazia si estende alle pene principali, ma non agli altri effetti penali della condanna, fra i quali rientra la iscrizione della sentenza nel casellario giudiziario, che hanno in realtà carattere amministrativo. Il Consigliere nazionale Coselschi vorrebbe invece che tutto questo venisse modificato, con conseguente modifica dell'articolo 8 dello Statuto e dell'articolo 174 del Codice Penale.

Di tutti gli effetti penali della condanna, quello della iscrizione della sentenza nel casellario giudiziario è il provvedimento più importante dal punto di vista amministrativo, perchè ha uno scopo di prevenzione che decampa lungamente dalla sfera del diritto e del rapporto penale. Quando fosse eliminata ogni traccia dal casellario giudiziario, come vorrebbe il proponente, non si avrebbe più alcuna utile indicazione, nei confronti di coloro i quali hanno riportato condanne, neppure per la pubblica amministrazione.

Per tali ragioni, si dichiara contrario ad un provvedimento di tal genere.

PRESIDENTE propone che la Commissione non prenda in considerazione la proposta di legge d'iniziativa del Consigliere nazionale Coselschi.

(*La Commissione approva*).

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede. (1346)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 marzo 1941-XIX, n. 219, che apporta modificazioni all'articolo 218 del testo della legge di guerra, approvato con Regio decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, già modificato dall'articolo 2, n. 6, della legge 16 dicembre 1940-XIX, n. 1902, concernente il Tribunale delle prede.

Disposizioni penali per la disciplina relativa alla produzione, all'approvvigionamento, al commercio e consumo delle merci, ai servizi e ad altre prestazioni. (1371)

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I. — *Delitti.*

ART. 1.

Chiunque sottrae al consumo normale merci di rilevante entità allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave turbamento sul mercato, si applica la pena dell'ergastolo.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta rilevanti entità di proprie merci allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato.

ART. 2.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocimento alla economia nazionale o fa venire meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave nocimento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena dell'ergastolo.

ART. 3.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque sottrae merci al consumo normale è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa fino a lire 20,000.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa da lire 5,000 a lire 50,000.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta proprie merci allo scopo di sottrarle al consumo normale.

ART. 4.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle quali è stata disposta la requisizione, l'ammasso o il conferimento obbligatorio è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a lire 10,000.

Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, consegna integralmente la merce alla requisizione o all'ammasso ovvero esegue il conferimento, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

ART. 5.

Chiunque, al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi derivanti dalla preettazione, dalla requisizione, dall'ammasso o dal conferimento obbligatorio delle merci,

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

occulta i propri libri di commercio o presenta libri o documenti contraffatti o alterati ovvero contenenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 10,000.

ART. 6.

Chiunque, avendo ricevuto per disposizione dell'autorità contingenti di merci, dà ad essi una destinazione diversa da quella per cui sono stati assegnati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20,000.

La stessa pena si applica a chi, avendo l'obbligo di impiegare in modo determinato le merci di cui dispone, dà ad esse una destinazione diversa.

ART. 7.

Chiunque fa commercio di cose delle quali è venuto in possesso violando le norme per il razionamento o per il contingentamento di esse, o altrimenti le impiega a scopo di lucro, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 20,000.

ART. 8.

Chiunque, mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci, procura l'attribuzione a sé o ad altri di contingenti o di razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 10,000.

ART. 9.

Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'autorità è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire 3000 a lire 30,000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto la multa fino a lire 5000.

Le stesse pene si applicano altresì a chiunque viola i divieti stabiliti nel Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e nel Regio decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

ART. 10.

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 importa l'obbligo del pagamento all'Erario dello Stato di una somma pari al lucro indebitamente conseguito dal colpevole.

ART. 11.

Nel caso di condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 3 a 9 il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza, osservate le disposizioni dell'articolo 36, commi 2 e 3, del codice penale e dell'articolo 484 del codice di procedura penale.

CAPO II. — *Contravvenzioni.*

ART. 12.

Fuori dei casi preveduti dalle disposizioni di questa legge, chiunque viola le norme legislative o regolamentari sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio, o del consumo delle merci, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'autorità per la stessa disciplina, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire 30,000.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto l'ammenda.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la pena è aumentata.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI PROCESSUALI

ART. 13.

Il verbale di denuncia per i reati preveduti dalla presente legge è trasmesso dagli ufficiali di polizia giudiziaria al Prefetto. Questi rimette il verbale all'autorità giudiziaria con le osservazioni e con i chiarimenti che ritiene opportuni.

Il Prefetto, anche prima di rimettere la denuncia all'autorità giudiziaria, può ordinare la sospensione della licenza di esercizio ovvero può ordinare la sospensione da ogni altra attività non soggetta a licenza.

Nel provvedimento il Prefetto stabilisce la durata della sospensione ed il periodo di tempo in cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

ART. 14.

La competenza a conoscere dei reati preveduti dalla presente legge è così determinata:

a) i delitti di cui agli articoli 1 e 2 sono di competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) gli altri delitti sono di competenza del tribunale ordinario, Peraltro il procuratore del Re Imperatore può rimettere al pretore con provvedimento insindacabile la cognizione del delitto preveduto dall'articolo 9, quando concorre la circostanza attenuante di cui al capoverso 1° dello stesso articolo;

c) le contravvenzioni sono di competenza del pretore. Tuttavia i procedimenti per le contravvenzioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stato fissato il dibattimento, continuano a svolgersi avanti al tribunale.

Avanti al tribunale si procede a giudizio direttissimo.

Il pretore pronuncia decreto penale, se ritiene di potere applicare la sola pena pecuniaria; altrimenti procede a giudizio direttissimo.

ART. 15.

L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, e 9, quando non è stato determinato dalla sentenza di condanna, è stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

All'esazione della somma stabilita provvede l'Intendente di finanza, al quale il procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

ART. 16.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono le norme penali contenute nei seguenti provvedimenti:

1°) Regio decreto-legge 11 gennaio 1923-I, n. 138, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari;

2°) Regio decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

3°) Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 469, sull'utilizzazione dei grassi animali;

4°) Regio decreto-legge 16 giugno 1938, anno XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, sulla disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;

5°) Regio decreto-legge 3 settembre 1939-XVII, n. 1337, convertito nella legge 4 dicembre 1939-XVII, n. 2094, contenente norme penali contro l'accaparramento e la sottrazione di merci o derrate;

6°) Legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 577, sul razionamento dei consumi;

7°) Regio decreto-legge 19 giugno 1940, anno XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e Regio decreto legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142, sul blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

8°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, convertito nella legge 11 marzo 1941-XIX, n. 161, contenente norme penali riguardo alla produzione ed alla distribuzione di merci di comune o largo consumo;

9°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e dei consumi dei generi alimentari in periodo di guerra e per l'ordinamento dei relativi servizi;

10°) Regio decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra.

Le disposizioni di questa legge sostituiscono altresì le norme penali riguardanti gli ammassi obbligatori dei prodotti e tutte le altre norme penali contenute nelle leggi speciali che regolano le materie contemplate nel decreto medesimo.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, sulla disciplina di guerra.

ART. 17.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Diritto delle cancellerie giudiziarie a percepire il decimo sui proventi delle contravvenzioni stradali devoluti alle provincie ed ai comuni. (1372)

ART. 1.

Sulle quote dei proventi devolute, per le contravvenzioni stradali, alle provincie ed ai comuni a norma del 1° capoverso 2^a parte del-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

l'articolo 119 Regio decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, è dovuto il decimo alle cancellerie giudiziarie che ne effettuano il ricupero.

ART. 2.

Tale diritto non può esercitarsi sulle quote riscosse prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia le provincie e

i comuni non potranno ripetere i pagamenti del decimo eseguiti anteriormente alla stessa data.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

